

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ENTE D'AMBITO

Decreto n. 6 del 30 giugno 2026

Oggetto: Linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa - Comparto Funzioni locali - per l'utilizzo del Fondo delle risorse decentrate e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative per l'anno 2025.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- a) la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- b) l'art. 23 della richiamata L.R. n. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- c) l'art. 25 della L.R. n. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- d) con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 5 del 28 marzo 2022, il Consigliere d'Ambito dott. Giovanni Coscia è stato eletto Presidente dell'EDA Salerno;
- e) ai sensi dell'art. 7, co. 3, dello Statuto dell'EDA, *"Il Presidente dura in carica cinque anni ovvero fino a quando cessa la sua qualità di componente del Consiglio d'Ambito o, comunque, fino alla durata del Consiglio d'Ambito; ha la rappresentanza legale dell'Ente d'Ambito, fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni del Direttore Generale, ed ha funzione di organizzazione e coordinamento del Consiglio medesimo"*;
- f) l'art. 5, co. 2, dello Statuto dell'EDA prevede che *"Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)"*;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- g) in data 16 novembre 2022, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali - Triennio 2019 - 2021;
- h) in data 23 febbraio 2026 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali - Triennio 2022 - 2024;
- i) in data 19 dicembre 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo dell'Ente d'Ambito Salerno, personale del Comparto, biennio 2023 - 2024;

VISTO E RICHIAMATO:

IL PRESIDENTE

j) l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, contenente la disciplina del procedimento di stipulazione dei contratti collettivi nazionali ed integrativi, dei principi cui deve ispirarsi la contrattazione collettiva nonché delle materie oggetto di contrattazione;

k) in particolare, il riformato comma 3-bis del citato art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale prevede che *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione"*;

VISTO

l) l'art. 7, comma 3, del CCNL Comparto Funzioni Locali, che prevede che i componenti della Delegazione di parte pubblica siano designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;

RICHIAMATI

m) gli orientamenti applicativi espressi dall'ARAN ed in particolare quelli resi con le linee guida "La procedura della contrattazione decentrata integrativa Comparto Regioni e Autonomie locali" del marzo 2013, in cui è indicato che alla nomina della delegazione di parte pubblica faccia seguito la formulazione delle direttive dell'organo politico alla delegazione trattante per definire, tra l'altro, le scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili, in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio;

DATO ATTO che

n) con Decreto Presidenziale n. 5 del 30.06.2026 è stata nominata la Delegazione trattante di parte pubblica, sia per l'area Comparto sia per l'area Dirigenza ed è stata rinviata a successivo provvedimento la determinazione degli indirizzi e delle direttive cui la Delegazione dovrà attenersi ai fini della contrattazione decentrata;

RITENUTO, pertanto, necessario

o) formulare le Linee di indirizzo alla Delegazione trattante di Parte pubblica per la sottoscrizione del CCI - area Comparto, concernenti l'utilizzo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2025;

VISTI

p) i seguenti articoli del CCNL 16.11.2022, invariati per quanto d'interesse anche a seguito del CCNL 23.02.2026:

IL PRESIDENTE

- ✓ art. 7, che individua i soggetti titolari e le materie oggetto della contrattazione integrativa;
- ✓ art. 79, che integra la disciplina dei precedenti CCNL di costituzione del fondo risorse decentrate;
- ✓ art. 80, che disciplina l'utilizzo del fondo;

VISTO, altresì

q) l'art. 14 del sopra richiamato CCNL rubricato "*Progressioni economiche all'interno delle aree*" che, prevedendo in tre anni la permanenza in un "differenziale stipendiale" il requisito per poter accedere all'attribuzione del differenziale successivo, demanda alla Contrattazione collettiva integrativa la possibilità di ridurre tale termine in due anni;

RILEVATO che

r) l'EdA si è avvalso della suddetta facoltà offerta dal contratto nazionale per remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e, con l'art.7, comma 2, del sopra citato CCI del 19.12.2024, è stato stabilito in due anni la permanenza in un "differenziale stipendiale" il requisito per poter accedere all'attribuzione del differenziale successivo;

VISTO

s) il parere n. 22327 del 27 marzo 2024, peraltro richiamato anche dall'Aran tra le pubblicazioni in materia, con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che:

"nel caso di enti locali in cui vi sia un solo dipendente in organico nell'area cui si riferisce la progressione economica e, quindi, con esclusivo riferimento a tale specifica situazione, l'amministrazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione definiti dal CCNL, possa procedere al riconoscimento della progressione economica prescindendo dall'applicazione del limite del 50% dei potenziali beneficiari, qualora sia rilevato il conseguimento dei risultati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance nell'ambito dell'Ente e siano analogamente rilevati, come previsto dalle norme di legge e di contratto, il conseguimento dell'esperienza professionale e le capacità culturali e professionali acquisite, anche attraverso percorsi formativi, ciò al predetto fine di rispettare la finalità meritocratica/ premiale delle progressioni economiche, dirette a remunerare il maggior grado di competenza professionale conseguito dai dipendenti";

RITENUTO

t) che, in considerazione del fatto che attualmente l'organico dell'Eda ricalca l'ipotesi sopra descritta, si appalesa necessario conformarsi a tale autorevole orientamento in quanto diversamente opinando, come osservato dallo stesso Dipartimento, "*non potendosi svolgere una procedura selettiva a causa della mancanza di più potenziali beneficiari... si negherebbe sine die l'avanzamento economico all'unico dipendente presente in organico nell'area cui si riferisce la progressione*";

RITENUTO altresì

u) opportuno prevedere, tra i criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, un parametro di riferimento distinto per ogni Area professionale da attribuire a ciascun dipendente; tale parametro dovrà essere utilizzato nell'individuazione delle risorse destinate alle performance organizzativa e individuale da assegnare all'Area Amministrativo-

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

IL PRESIDENTE

Contabile ed all'Area Tecnica e alla quota teorica attribuibile a ciascun dipendente appartenente alle stesse;

VISTI:

- v) la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 20 del 27 dicembre 2025, di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;
- w) la determinazione del Dirigente Vicario n. 21 del 25 marzo 2025, avente ad oggetto *"Approvazione Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano della Performance 2025/2027"*;
- x) la determinazione del Dirigente Vicario n. 42 del 26 novembre 2025, avente ad oggetto *"Costituzione Fondo delle risorse decentrate e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative per gli esercizi 2025 e 2026"*;
- y) il Verbale n. 48 del 19 dicembre 2025 con il quale il Collegio dei Revisori dei conti, ricevuta ed esaminata l'anzidetta determinazione n. 42/2025, certifica la compatibilità dei costi delle risorse decentrate in essa previste con gli stanziamenti di bilancio;
- z) la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 del 26 febbraio 2026, di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA

aa) la deliberazione n. 20/SEZAUT/2024/QMIG dell'11 novembre 2024 con la quale la Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto:

«Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l'esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l'erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell'esercizio, l'impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione».

DATO ATTO che:

bb) per quanto sin qui esposto, l'Ente rientra a pieno titolo nell'ipotesi descritta dalla magistratura contabile e, pertanto, trova applicazione il sopra enunciato principio;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14;
- lo Statuto dell'EDA Salerno;
- il "Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance", approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 191 del 25 novembre 2022;
- i C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e 23.02.2026;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui devono intendersi integralmente riportate:

IL PRESIDENTE

- 1) **di formulare** alla Delegazione trattante di Parte pubblica le seguenti Linee di indirizzo:
 - a) procedere senza indugio all'avvio del negoziato con la delegazione sindacale per la sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo - area Comparto, relativamente all'utilizzo delle risorse del Fondo delle risorse decentrate e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative per l'anno 2025, nel rispetto delle disposizioni del vigente "Regolamento recante la disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance" e nei limiti del Fondo costituito con determinazione del Dirigente Vicario n.42 del 26 novembre 2025;
 - b) confermare che i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento degli obiettivi di performance, organizzativa e individuale, in conformità alla disciplina del regolamento innanzi citato;
 - c) introdurre un parametro di riferimento, distinto per ogni Area professionale e da attribuire a ciascun dipendente, da utilizzare nell'individuazione delle risorse destinate alla performance organizzativa e individuale da assegnare all'Area Amministrativo-Contabile e all'Area Tecnica e alla quota teorica attribuibile a ciascun dipendente appartenente alle stesse;
 - d) destinare alla performance individuale almeno il 30% delle risorse;
- 2) **di precisare** che nell'applicazione delle progressioni economiche da riconoscere con effetto dal 01.01.2024, laddove vi sia un solo dipendente in organico nell'Area professionale cui si riferisce la progressione, si possa procedere al riconoscimento prescindendo dall'applicazione del limite del 50% dei potenziali beneficiari, in presenza delle condizioni descritte dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 22327/2024 richiamato in narrativa;
- 3) **di trasmettere** il presente Decreto alla Direzione Generale per gli adempimenti di competenza;
- 4) **di disporre** la pubblicazione del presente Decreto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'EDA nelle forme previste dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il Presidente
dott. Giovanni Coscia